

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

670^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 21 DICEMBRE 1962

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,
indi del Presidente MERZAGORA

INDICE

CONGRESSO DEGLI STATI UNITI	
MESSICANI:	
Annunzio di appello	Pag. 31270
COMMISSIONI PERMANENTI:	
Variazioni nella composizione	31255
CORTE COSTITUZIONALE:	
Trasmissione di sentenza	31270
DISEGNI DI LEGGE:	
Annunzio di presentazione	31255, 31269
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	31269
Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2379	31255
Presentazione	31270
Trasmissione	31255
« Proroga della delega al Governo per l'emana- zione di norme relative alle circoscri- zioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari » (2379) (<i>Procedura urgentissima</i>), così modificato: « Proroga della delega al Governo per l'emana- zione di norme relative alle circoscrizioni giudi- ziarie » (Approvazione): BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> Pag. 31256 MAGLIANO 31256, 31257	
« Tutela giuridica dell'avviamento commer- ciale » (1971), <i>d'iniziativa dei deputati Ric- cio, Foderaro ed altri; Angioy e Roberti</i> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione): BERLINGIERI, <i>relatore</i> 31258, 31263, 31265 BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . 31259, 31263, 31265 MINIO 31262, 31264, 31266	

INTERPELLANZE:

Annunzio Pag. 31271

Per lo svolgimento:

Bosco, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 31256

VALENZI 31255

INTERROGAZIONI:

Annunzio 31272

PER LE FERIE NATALIZIE:

PRESIDENTE 31268

Bosco, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 31268

CREPELLANI 31267

REGOLAMENTO DEL SENATO:Rinvio della discussione delle proposte di
modificazioni (*Doc. 103*):

PRESIDENTE Pag. 31257

SUI LAVORI DELLA 2ª COMMISSIONE**PERMANENTE:**

PRESIDENTE 31256

GRAMEGNA 31256

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

PRESIDENTE La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

C E M M I, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, il senatore Vaccaro entra a far parte della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) in sostituzione del senatore Pezzini, nominato Sottosegretario di Stato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso della Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare » (2386).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

dei senatori Riccio, Sansone e Palumbo Giuseppina:

« Erezione in Napoli di un monumento alle " Quattro Giornate " » (2385).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 2379

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per il disegno di legge relativo alla proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari (2379).

Il disegno di legge è urgente ed è stato già discusso in sede di Commissione. La precedente proroga scade il 31 dicembre 1962 ed è necessario rinnovarla per i motivi che esporrò quando inizieremo la discussione dello stesso disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta di procedura urgentissima si intende approvata.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

V A L E N Z I. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V A L E N Z I. Signor Presidente, come ella e i colleghi sanno, stamani il Presidente Zelioli Lanzini ci ha chiesto di porre le que-

zioni relative all'ordine dei lavori all'inizio della seduta pomeridiana. Formulo adesso, pertanto, la richiesta che avrei voluto avanzare già stamani.

Prego l'onorevole Ministro Bosco, come membro del Governo, di far sapere quando sarà possibile avere una risposta all'interpellanza che ho presentato in merito alle questioni di politica estera, e in particolare alla questione del disarmo.

Noi chiediamo che l'interpellanza venga discussa il più presto possibile e ci rivolgiamo all'onorevole ministro Bosco affinché voglia farsi interprete presso il Governo di questa nostra richiesta.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*.
Non mancherò di riferire la richiesta del senatore Valenzi al ministro Piccioni. La richiesta verrà certamente presa in considerazione, naturalmente compatibilmente con il calendario parlamentare.

Sui lavori della 2ª Commissione permanente

G R A M E G N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A M E G N A. Anch'io pongo adesso la richiesta che avrei voluto fare stamani.

Informo l'onorevole Ministro di grazia e giustizia e gli onorevoli colleghi che per stamani era stata convocata la seconda Commissione permanente il cui ordine del giorno prevedeva, oltre il provvedimento di delega al Presidente della Repubblica per l'emanazione di un decreto di amnistia ed indulto, anche la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge Rocchetti, cioè del provvedimento di proroga dei termini del vincolo alberghiero e delle locazioni alberghiere.

Ora, per fatti certamente estranei alla volontà dell'onorevole Presidente della Com-

missione, la seduta non si è più tenuta, ed è chiaro che la prossima seduta non potrà tenersi che dopo le ferie.

La proroga del vincolo alberghiero, scade il 31 dicembre 1962. Io sento pertanto l'obbligo, a nome mio e del mio Gruppo, di far presente all'onorevole Ministro ed agli onorevoli colleghi la grave situazione di *vacatio legis* che si verrà a creare dopo tale data.

Prego l'onorevole Ministro e l'onorevole Presidente di voler usare dei loro poteri al fine di evitare il verificarsi della situazione avanti denunciata.

P R E S I D E N T E. Riferirò senz'altro al Presidente del Senato quanto ha fatto presente il senatore Gramegna.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari » (2379) (Procedura urgentissima), così modificato: « Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie »

P R E S I D E N T E. Il Senato ha testè approvato la procedura urgentissima per il disegno di legge: « Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Poichè la Commissione ed il Governo hanno comunicato di essere pronti a discutere questo disegno di legge, invito il Presidente della Commissione a riferire su di esso.

M A G L I A N O. La Commissione si rimette alle dichiarazioni che farà il Governo.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*.
Se il Senato consente vorrei brevemente illustrare i motivi per i quali oggi viene chiesta un'ulteriore proroga alla delega accor-

data al Governo con legge del 1956 per il riordinamento delle circoscrizioni territoriali e delle piante organiche degli uffici giudiziari. La delega era prevista da una legge del 27 dicembre 1956, ma in concreto l'esercizio di tale delega era connesso all'aumento degli organici della Magistratura. Come è noto, pochi giorni or sono, è stata finalmente approvata la nuova legge che incrementa notevolmente l'organico della Magistratura e quindi sarà ora possibile provvedere; ma è chiaro che entro il 31 dicembre non si arriverà a far tutto, tanto più che non soltanto è stato necessario sentire il parere della Commissione parlamentare, autorevolmente presieduta dal nostro collega senatore Zelioli Lanzini, ma è stato necessario altresì di sentire il parere del Consiglio superiore. Pertanto il Governo, con il presente disegno di legge, chiede una proroga fino al 31 dicembre 1963. Siccome nel frattempo fra la data di presentazione del presente disegno di legge e la discussione del medesimo è intervenuta l'approvazione dell'altra legge sugli organici della Magistratura, la quale regola in modo autonomo il procedimento per l'ampliamento delle piante organiche degli uffici giudiziari, la proroga è richiesta dal Governo per provvedere alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

Confido che il Senato voglia dare il proprio consenso.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

Articolo unico.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, numero 1443, concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, è prorogata al 31 dicembre 1963.

P R E S I D E N T E . Il Governo propone che l'articolo unico sia così modificato:

« La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, numero 1443, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ».

Ovviamente anche il titolo del disegno di legge dovrà essere del seguente tenore:

« Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie ».

La Commissione è d'accordo sulla modifica proposta dal Governo?

M A G L I A N O . La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel nuovo testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio della discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 103)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica.

Avverto che tale discussione viene rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (1971), di iniziativa dei deputati Riccio; Foderaro ed altri; Angioy e Roberti (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela giuridica dell'avvia-

mento commerciale », di iniziativa dei deputati Riccio; Foderaro ed altri; Angioy e Roberti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R L I N G I E R I, *relatore*. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Mi sia consentito ringraziare sentitamente gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione e che hanno portato autorevole e sostanziale contributo all'esame attento e sagace del disegno di legge sulla tutela dell'avviamento commerciale.

Un particolare ringraziamento, cordiale e devoto, devo rivolgere ai senatori Monni, Picchiotti e Bonafini, che hanno voluto usare nei miei confronti espressioni benevole, che mi lusingano e che costituiscono non altro che l'espressione della loro buona e cordiale amicizia.

Il senatore Antonio Romano, che si è dichiarato non contrario, ma in verità nemmeno favorevole — *apertis verbis* — al disegno di legge, lo ha qualificato niente meno che « rivoluzionario », quasi che esso fosse un improvvisa e folgorante novità giuridica, sovvertitrice della proprietà edilizia, che ne rimarrebbe sacrificata.

Ritengo che così non sia, perchè dalla operosità, dalla laboriosità del conduttore di esercizio commerciale, o industriale, o artigiano, la proprietà stessa dell'immobile locato trae utilità e vantaggio, che si traducono in concreto valore, il quale va ad aggiungersi a quello dell'immobile stesso.

E basterebbe ciò solo, per il principio superiore di assoluta equità, a porre al proprietario locatore il dovere di non trarre indebito profitto da tale valorizzazione, ben si intende, ove sussista, a danno del conduttore che l'abbia prodotto.

Le nuove esigenze sociali e la stessa giustizia reclamano la protezione di questo bene patrimoniale, e quindi economicamente valutabile, contemperando il diritto della proprietà con quello del lavoro, che nei fattori della produzione è preminente ed è considerato fondamento della comunità e base dello sviluppo della persona umana.

Su questi principi e su quelli costituzionali si fonda la tutela dell'avviamento commerciale, che del lavoro è conseguenza, che è bene patrimoniale prodotto e, pertanto, va riconosciuto e garantito, così come riconosciuto e protetto fu, sin dagli statuti di mercanzie, in Toscana, nel 1300, come ha ricordato il senatore Picchiotti.

Anche il nostro Codice civile vigente, con le disposizioni di cui agli articoli 2444, 2427, 2561, ha fatto espresso riferimento all'avviamento commerciale. Esso — ha osservato il senatore Monni — non è stato, in verità, definito.

Col dovuto riguardo, devo rispondere che le leggi non sono obbligate a fare definizioni. Nemmeno la legittima difesa è definita, e tuttavia trova riconoscimento e protezione nel nostro diritto costituito, come l'espressione della doverosa tutela e difesa del diritto proprio e altrui, posto in pericolo.

Come ho scritto nella mia relazione, in fondo, l'avviamento è l'attitudine dell'azienda a produrre utili: attitudine che è conseguenza dell'organizzazione dei fattori della produzione nell'azienda stessa. Esso — come ha ricordato il senatore Bonafini — è conseguenza dell'abilità del commerciante, è la sua sagace e provvida capacità finanziaria. Ed è, inoltre, come acutamente ha osservato il senatore Gramigna, un bene patrimoniale collettivo, che il proprietario non può far perdere; e se il proprietario medesimo lo fa proprio, è indubbio che lo debba pagare.

Condivido in pieno il concetto, anche perchè, giusto quanto ha ricordato il senatore Gelmini, l'avviamento è un valore aggiunto alla proprietà edilizia, valore che deve essere indennizzato da parte di chi ne usufruisca o di chi lo faccia proprio.

Ma — hanno altresì osservato i senatori Antonio Romano e Monni — la tutela dell'avviamento commerciale darà adito a contestazioni e a dissidi.

In verità, l'argomento nulla toglie al dovere di tutelare l'avviamento stesso come bene, come valore. La tutela è, essa stessa, la difesa da ogni attacco e da ogni attentato, voluta nei confronti e della proprietà e del

possesso dal nostro legislatore, e nei confronti dello stesso adempimento esatto di ogni altro rapporto giuridico.

Non dovrebbe trovare giuridica protezione — ha osservato il senatore Antonio Romano — perchè dell'avviamento, che è bene temporaneo, non è bene accertata la natura essenziale. Lo stesso concetto è stato ribadito dal senatore Battaglia il quale ha aggiunto che difetterebbe, in ogni caso, un diritto soggettivo all'avviamento, perfetto a tal punto da trovare tutela legale.

Ritengo che tali preoccupazioni possano essere superate dalla riconosciuta natura e dal conclamato valore economico dell'avviamento da parte della Suprema Corte di cassazione, la quale ha deciso che l'avviamento dell'azienda rappresenta un valore economicamente apprezzabile, perchè atto a produrre un'utilità economica.

Se la formulazione di norme protettive dovesse sempre e legittimamente far pensare alla creazione di eventuali fonti di contestazioni, si giungerebbe all'assurda conclusione di dover ridurre o di contenere le norme stesse, al fine di ridurre i dissidi.

È piuttosto da ritenere che la tumultuosa e rapida evoluzione dei rapporti consociati sia bisognevole di una maggiore protezione legale che soprattutto, cerchi di contemperare le opposte esigenze, attraverso l'equo ed armonico equilibrio degli stessi rapporti di bene ordinata e sociale convivenza.

E poichè dai senatori Bussi e Romano si è fatto accenno alla nostra Costituzione, giova ricordare che in essa trova preminenza il lavoro, considerato come fondamento primario e come la più essenziale energia sociale. Ed inoltre la tutela dell'impresa trova giustificazione anche nell'ordine dell'economia generale, la quale richiede che sia mantenuto integro e potenziato ogni sviluppo di attività produttiva, considerata come fonte continua di lavoro e di vita per i lavoratori.

Ed infine chiara, equa ed ineccepibilmente corretta sembra la formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, il quale concede il diritto al compenso in favore del conduttore uscente, a condizione che esista l'avviamento; che tale avviamento l'azienda perda in conseguenza della cessazione della

locazione; che detto compenso sia commisurato all'utilità che ne può derivare al locatore.

Tutta questa coesistenza di condizioni costituisce garanzia legale nei riguardi del locatore, tenuto, anche per le normali disposizioni del diritto comune, a non trarre profitto ai danni del conduttore. Nel che si sostanzia il più retto concetto di equità e di giustizia.

Onorevoli colleghi, non ogni legge può raggiungere la massima perfezione, ed anche il disegno di legge in esame può apparire come non perfetto. Ma esso costituisce opportuna tutela e insieme necessario equilibrio, al pari degni della massima considerazione in una armonia legislativa di bisogni e di limiti alla quale opportunamente accennava, nella seduta del 26 giugno scorso, il nostro Guardasigilli onorevole Bosco, cui rinnovo il mio sentito ringraziamento per le cortesi espressioni delle quali ha voluto onorarmi.

Egli saggiamente disse: « L'istituto dell'avviamento commerciale è stato creato proprio dal glorioso diritto comune italiano nei momenti più floridi del nostro commercio ». E pertanto, se esso è così sorto per le nobili, ineguagliabili tradizioni giuridiche di nostra stirpe, è equo, è giusto che oggi, nell'ansioso evolversi della nuova legislazione sociale, che è altamente umana e saldamente solidale, l'avviamento commerciale sia tutelato e confortato dalla vostra autorevole e benevola approvazione. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al Ministro resta ben poco da dire su questo disegno di legge che è stato ampiamente discusso prima in Commissione e poi in Aula; resta poca da dire tanto più che la relazione del senatore Berlingieri, al quale rinnovo il mio vivo apprezzamento, è così ampia, così completa, così perspicua da meritare veramente l'elogio generale, e con vivo com-

piacimento ho rilevato che da tutti i settori è stata rivolta ampia lode al relatore per il suo senso di equilibrio e per la bella sintesi operata. Mi resta poco da dire anche perchè il relatore ha avuto la bontà di ricordare un brano del mio discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento e perciò mi ha tolto parte degli argomenti che stavo per svolgere anche in Senato. Desidero tuttavia aggiungere qualche parola per dire al Senato che questo disegno di legge va votato con tranquilla coscienza e, oserei dire, con entusiasmo, perchè finalmente il nostro ordinamento giuridico recepisce l'istituto della tutela dell'avviamento commerciale, che non soltanto è una gloria del nostro diritto comune dell'alto medioevo, ma che appartiene al patrimonio giuridico di quasi tutti i Paesi europei, i cui ordinamenti a loro volta affondano le proprie radici nel diritto romano e nel diritto comune.

Non si può dire pertanto che la tutela dell'avviamento commerciale sia incompatibile con il diritto di proprietà, così come esso risulta dal nostro sistema giuridico. Noi non accettiamo la concezione assolutistica del diritto quiritario di un tempo, secondo cui la proprietà è diritto assoluto, *utendi et abutendi*. Noi abbiamo raccolto non soltanto dalla Costituzione, ma anche dal Codice civile, nonchè dall'insegnamento della filosofia e della sociologia cattolica, il principio che la proprietà ha un'eminente funzione sociale. Quindi il diritto del proprietario va equamente e giustamente temperato con l'altro diritto, egualmente degno di tutela, che appartiene all'imprenditore commerciale. Non può dipendere dall'arbitrio del proprietario il mettere nel nulla un bene che appartiene al patrimonio dell'imprenditore commerciale.

È stato già rilevato dal relatore che una grave disputa dottrinale si agita a proposito del fondamento giuridico dell'avviamento commerciale. La teoria del Vivante tende a configurarlo come un bene a sè, che potrebbe essere oggetto perfino di diritto reale; un'altra teoria, ugualmente autorevole, lo configura come un elemento dell'organizza-

zione aziendale. Anche nel secondo caso, però, è chiaro che è pur sempre un valore economico degno di tutela giuridica. Anche la Corte di cassazione, come ben ha ricordato il relatore, ha ritenuto trattarsi di un valore economicamente configurabile.

Se dunque in ogni caso si deve considerare un valore, se non addirittura un bene, noi abbiamo il dovere giuridico di tutelare questo bene o comunque questo valore che appartiene all'attività dell'imprenditore commerciale. Vi è un interesse pubblico a farlo? Senza dubbio, sì. Se noi analizziamo gli elementi dello sviluppo economico del nostro Paese, vediamo che una parte cospicua dell'incremento del reddito nazionale si deve all'aumento delle attività terziarie, di cui le imprese commerciali fanno parte. Non c'è dubbio quindi che abbiamo interesse a tutelare l'avviamento commerciale e bene ha fatto l'altro ramo del Parlamento, così come ora si accinge a fare il Senato, ad avviare a soluzione questo che è un importante problema anche di politica economica.

È stato detto che il titolo della legge verrebbe ad essere troppo ambizioso rispetto alla materia in essa contenuta. È vero infatti che la maggior parte del disegno di legge attiene alla tutela dell'avviamento commerciale in relazione al contratto di locazione. Ma il contratto di locazione non esaurisce il contenuto del disegno di legge, perchè vi è l'articolo 7 che riguarda anche il rapporto espropriativo. È bene quindi aver dato al provvedimento un titolo più generale, anche perchè il titolo, che del resto non ha nessuna influenza nell'interpretazione delle norme, esprime un indirizzo programmatico che potrà essere fecondo di ulteriori sviluppi nella futura legislazione. Ecco perchè io non sarei favorevole a mutare il titolo del disegno di legge.

È stata sollevata qualche perplessità, qualche dubbio soprattutto in Commissione, a proposito delle norme che si assume affermino un principio di retroattività. Anche su questo punto vorrei dare qualche chiarimento. In realtà non si tratta, attraverso l'applicazione di questo provvedimento ai

contratti in corso, di dare ad esso una portata retroattiva. Retroattività vera e propria si ha infatti solo quando si fanno rivivere delle situazioni che si sono esaurite sotto l'imperio della precedente legge, e qui non siamo in questo campo. Siamo piuttosto in tema di successione delle leggi nel tempo: ad una legge antica si sostituisce una legge nuova. *Quid iuris?* Noi sappiamo che in materia di obbligazioni vige il principio che l'obbligazione è retta dalla legge del tempo in cui sorge il vincolo obbligatorio. Ma se è vero questo principio generale, è vero altresì che l'articolo 180 del Codice civile afferma il principio che, quando si modifica una legge, anche in materia di obbligazioni, per motivi di interesse pubblico, ai rapporti già in corso si applica la nuova legge e non quella anteriore.

Leggo per maggiore intelligenza del Senato l'articolo 180 del Codice civile che riguarda proprio disposizioni transitorie attinenti alla materia delle locazioni, il quale dice: « I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo Codice sono regolati dal Codice del 1865. Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo Codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore ».

Tant'è che, in virtù di questo principio, il nuovo istituto, entrato nel Codice del 1942, del diritto al compenso del locatario di un fondo rustico in caso di migliorie si applicò anche ai contratti in corso, appunto perchè si trattava di un istituto generale e di pubblico interesse configurato dalla legge sopravvenuta. Anche nella materia dell'avviamento commerciale ci troveremo di fronte ad una legge che tutelerà *ex novo* un bene e poichè l'articolo 11 ha come suo presupposto l'articolo 8, che stabilisce l'inderogabilità di queste norme che andiamo e sancire per la tutela dell'avviamento commerciale, è chiaro che le norme del provvedimento, che nell'interesse pubblico intendono regolare *ex novo* un rapporto, si applicheranno anche ai contratti in corso. Non è esatto l'argomento che è stato portato, che la legge sia

applicabile ai contratti in corso perchè si riferisce al momento terminale e non al momento iniziale del contratto. Se fosse esatto questo argomento, si dovrebbe escludere la cosiddetta retroattività per le sublocazioni che non sono previste nel contratto originario.

Quindi, a mio avviso, è esatto costruire l'applicabilità della nuova legge ai contratti in corso come conseguenza del nuovo istituto che configurandosi come una tutela di interesse generale dell'avviamento commerciale si applica a tutti i rapporti in via di svolgimento.

Mi pare di aver dato tutti i chiarimenti che sono stati richiesti nel corso della discussione. Il relatore ha ben detto che con questo disegno di legge si contempera equamente il diritto del proprietario, che non è nè soppresso nè mortificato, con il diritto ugualmente tutelabile dell'imprenditore commerciale, che ha speso le sue capacità per la buona organizzazione della sua azienda commerciale. Ecco perchè mi pare che tutti gli interessi siano stati equamente salvaguardati e che il Senato possa con tranquillità e serena coscienza approvare il disegno di legge, dando così ancora una volta prova della sua squisita sensibilità per tutte le esigenze di progresso e di sviluppo del nostro amato Paese. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

C E M M I , Segretario:

Art. 1.

(*Limiti della legge*)

Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di un'attività commerciale od artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

L'articolo 2, nel testo della Commissione, è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 3.

C E M M I , Segretario:

Art. 3.

(Diritto di prelazione)

Il locatore che intenda locare l'immobile a terzi deve comunicare le offerte ricevute al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale o consuetudinaria.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione, oppure abbia dato disdetta.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro sei mesi, ovvero nel caso in cui il locatore, avendo ottenuto il rilascio dell'immobile per adibirlo ad uso proprio, lo loci a terzi entro sei mesi dalla data del rilascio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Minio. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Il conduttore ha diritto di rivolgersi al giudice competente del luogo dove è posto l'immobile oggetto della locazione per accertare l'autenticità e fondatezza delle offerte comunicate ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Minio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I N I O . Onorevole Presidente, questo emendamento tende a dare la garanzia al conduttore che le offerte comunicate abbiano veramente una consistenza, che esistano, che siano serie, ossia che non siano offerte fittizie, che potrebbero essere anche procurate in modo artificioso.

Ora, è stato già detto che uno dei difetti di questo disegno di legge, e quindi di questa legge, quando sarà tale, è dato dal fatto che essa probabilmente provocherà una grande quantità di cause e di contestazioni. Mi pare che si dovrebbe tendere a ridurle, anche appunto dando alcune garanzie al conduttore di non esser posto alla mercè del locatore, il quale gli può comunicare di aver ricevuto le offerte più strane di questo mondo. Non vorrei cioè che ad un certo momento si creasse la categoria di coloro che fanno le offerte; ossia, come ci sono già le categorie di persone che per gli atti notori o altro sono sempre pronte, davanti a tutti gli uffici, a testimoniare di questo o di quello, non vorrei che si creasse anche la categoria di persone che presentano le offerte, che poi servono al locatore per far alzare il prezzo della locazione. Infatti qui è detto che il conduttore ha diritto di prelazione se offre per lo meno un canone uguale a quello di altri offerenti. Chi sono questi altri offerenti? C'è una possibilità di accertare la serietà di queste offerte? C'è la garanzia che queste persone esistano veramente, oppure si tratta di offerte che si possono procurare in qualsiasi modo?

Il mio emendamento non penso sia risolutivo di tutta la questione, ma almeno dà al conduttore una garanzia: la possibilità di far accertare che queste offerte ci siano veramente e siano attendibili. Altrimenti il diritto di prelazione finisce per diventare solo il diritto di accettare le offerte, che sono state, magari, del tutto inventate o non hanno alcun fondamento.

Questo è il senso dell'emendamento che ho presentato.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERLINGIERI, *relatore*. La Commissione deve esprimere parere nettamente contrario, non per la bontà del merito inerente alle osservazioni svolte, ma perchè, in sostanza, il contenuto di questo emendamento altro non è che il richiamo ad una applicazione perfetta ed esatta della legge. Infatti, la competenza del giudice è già regolata dall'articolo 10 del disegno di legge, il quale dice chiaramente che, per le contestazioni relative all'applicazione della legge, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile oggetto della locazione.

Da un punto di vista processuale sostanziale poi, è da tener presente che il giudice, in pratica, non può essere chiamato soltanto ad accertare l'autenticità e la fondatezza delle offerte comunicate, anche perchè, se da questo accertamento della fondatezza e dell'autenticità di tali offerte deriva una conseguenza sostanziale per il diritto concesso al conduttore che si ritenga leso, il conduttore può comunque far insorgere la contestazione giudiziale dinanzi al foro indicato nell'articolo 10 della legge.

Mi pare pertanto che si debba esprimere parere contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere contrario espresso dalla Commissione.

Il suo emendamento aggiuntivo, senatore Minio, è assolutamente contrario all'ordinamento vigente. Infatti, come ha giustamente osservato il relatore, per quanto riguarda

la norma di determinazione della competenza provvede già l'articolo 10, e quindi sarebbe un'inutile ripetizione il dire che il conduttore ha diritto di rivolgersi al giudice competente del luogo dove è posto l'immobile.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, la questione presenta due aspetti, uno penalistico e l'altro civilistico. Sotto il riguardo penalistico, è chiaro che, se il proprietario ricorre a dei raggiri e a dei mezzi artificiosi per indurre in errore o per frodare il locatore, si applica la norma penale senza bisogno di aggiungere nulla in questa legge. Dal punto di vista civilistico, è ugualmente chiaro che esiste per ogni cittadino il diritto all'azione, senza bisogno di dirlo espressamente. Non è infatti necessario ed anzi sarebbe contrario al sistema processuale ribadire in ciascuna legge che il cittadino ha il diritto di esperire un'azione per tutelare i diritti che in suo favore vengono statuiti.

Il cittadino ha sempre il diritto di impugnare dinanzi al giudice competente, ai sensi dell'articolo 10, anche le offerte che gli sono state notificate, ai fini di farle dichiarare non veridiche o artificiose. Pertanto, la tutela che il senatore Minio vuole dare al conduttore è già nel sistema, e sarebbe inutile aggiungere alcunchè.

Se invece con la norma proposta si vuole creare una competenza assolutamente al di fuori del nostro sistema giuridico — come avverrebbe se l'attore chiedesse al giudice di fare *ex officio* l'accertamento — occorre dire chiaramente che questo non è compito del giudice civile, e comunque si tratta di un'attribuzione non conforme al nostro sistema processuale.

Io prego quindi il senatore Minio di non insistere sull'emendamento, dal momento che la tutela del conduttore è già implicita nel nostro ordinamento giuridico.

P R E S I D E N T E . Senatore Minio, insiste sull'emendamento?

M I N I O . Dopo le dichiarazioni del Ministro, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C E M M I , Segretario:

Art. 4.

(Perdita del diritto di prelazione)

Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista nell'articolo 3, se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto.

(È approvato).

Art. 5.

(Compenso per la perdita dell'avviamento)

In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempimento del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.

Il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore.

Il conduttore può rinunciare al predetto compenso optando, nelle forme e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 3, per la proroga biennale del contratto di loca-

zione ad un canone da concordarsi tra le parti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo il senatore Minio ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

" Il compenso previsto dal primo comma deve essere versato dal locatore prima che il conduttore rilasci l'immobile locato " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Minio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I N I O . Onorevole Presidente, la norma che noi proponiamo non ha niente di eccezionale. Fra l'altro, essa risulta recepita anche dalla legislazione francese, dove, in maniera ancora più drastica, è sancito il diritto del conduttore di rimanere nel locale fino a quando il proprietario non abbia versato l'indennizzo dovuto. Mi pare che si tratti di una norma cautelativa necessaria, anche perchè prevedere il rilascio senza prima il versamento dell'indennizzo significa che intanto il commerciante è costretto ad andarsene, e che il locatore a suo tempo pagherà l'indennizzo, se lo pagherà e quando lo pagherà.

Faccio presente che l'articolo 3 crea già delle condizioni molto difficili al commerciante. Infatti nella parte finale di tale articolo è detto che il conduttore conserva il diritto di rientrare nel locale dopo sei mesi se il nuovo conduttore ha sciolto il contratto o altre cose del genere, ossia se vi è stata frode. Praticamente si fa l'ipotesi di un inganno: il locatario è riuscito ad ottenere il rilascio sulla base di un falso contratto, che si scioglie dopo pochi mesi, oppure attraverso la simulazione di una riserva del locale al proprio uso. Tutti però sanno che, quando un negozio è stato abbandonato e il commerciante ha lasciato libero un locale, il ritorno è praticamente cosa impossibile. Sappiamo inoltre che questa norma è stata inefficace, quando si è trattato di immobili ad uso di abitazione; figuriamoci ora che si

tratta di immobili ad uso di negozio. Si trasferisce un'abitazione, un negozio non si trasferisce mai. Quando un commerciante, che ha esercitato una certa attività commerciale in un immobile di una determinata zona, si trasferisce in un'altra parte della città, si tratta non di un trasferimento di negozio, ma in realtà di un nuovo negozio che si crea, di una nuova attività commerciale, di una nuova clientela. Dire che dopo sei mesi il commerciante può rientrare nel vecchio locale, se si verificano le ipotesi citate, significa prevedere un diritto che in pratica non potrà mai essere esercitato. Nessuno, credo, avrà la possibilità di aprire, una seconda volta, il negozio nel vecchio locale.

Il mio emendamento tende almeno ad affermare il principio che, prima che se ne vada, il locatore debba versare il compenso previsto dalla legge. Altrimenti finirà che il commerciante se ne andrà, dovrà creare una altra attività commerciale e poi attendere il pagamento dell'indennizzo, se lo avrà e quando lo avrà. Si tratta di una norma non eccezionale, nè inventata da me, ripeto, perchè accolta dalla legislazione francese, non certo senza fondamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* La Commissione esprime parere contrario. Il collega Minio con l'emendamento in oggetto propone sostanzialmente un'applicazione del diritto di ritenzione, che, come i cultori di diritto ben sanno, si può esercitare non soltanto in determinate condizioni, ma soprattutto quando il bene o la somma da ritenere, se il bene si traduce in moneta, è facilmente esigibile, come si esprime in buona sostanza il nostro Codice civile.

Mi pare però che qui, se è vero che il conduttore ha da essere garantito attraverso questa norma, la medesima garanzia, per quell'equità che ha informato la formulazione del disegno di legge in esame, deve essere fornita anche al locatore. Perchè i casi sono due, collega Minio: o il locatore e il

conduttore, cioè i due soggetti di questo rapporto giuridico, sono d'accordo sulla liquidazione, ed allora il locatore verserà il compenso anche prima che l'altro se ne vada o nel momento in cui l'altro se ne va, oppure sorge una contestazione: ed allora il locatore verrebbe posto su un piano di inferiorità, perchè costretto ad esborsare il compenso mentre l'altro avrebbe diritto a ritenerlo, con la conseguenza che, nel caso che il compenso dovesse essere accertato come non dovuto, il locatore non solo avrebbe fatto un esborso poco corretto, ma ci perderebbe anche gli interessi. Per la verità l'argomento è stato valutato, esaminato e discusso in sede di Commissione; proprio per il motivo che io in questo momento ho avuto l'onore di esporre, si è pervenuti alla conclusione che sia meglio non aggiungere questo comma all'articolo 5, in modo da lasciare fermo lo stato di fatto e soprattutto su un piano di parità i due soggetti del rapporto giuridico.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, io mi associo alle considerazioni della Commissione. In realtà, quando si tratta di stabilire il compenso dovuto al locatario, ci troviamo di fronte a queste due possibilità: o si raggiunge l'accordo fra l'inquilino e il proprietario, ed allora *nulla quaestio*, perchè evidentemente, nello stipulare l'accordo e nel raggiungere il compromesso tra l'uno e l'altro interesse contrapposto, essi concorderanno anche sul momento della corresponsione; oppure non c'è l'accordo, ed allora si va dinanzi al giudice, il quale stabilirà il quanto e il quando. E quindi non ritengo che sia necessaria una disposizione di questo genere, che non aggiunge niente; tanto più che, così come è formulata la proposta, essa non configura neppure un'ipotesi espressa di diritto di ritenzione. Si dice solo una verità lapalissiana: che il locatario ha diritto all'indennità; verità che è già affermata con l'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Senatore Minio, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo, insiste nel suo emendamento?

M I N I O . Vorrei insistere, ma rinuncio a farlo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 5 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario:*

Art. 6.

(*Sublocazione o cessione del contratto di locazione*)

Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda; ma deve darne comunicazione al locatore, il quale può opporsi per gravi motivi, da notificarsi al conduttore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda, per il pagamento del fitto e per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto.

(È approvato).

Art. 7.

(*Indennizzo per espropriazione*)

In caso di espropriazione per pubblica utilità, il conduttore può avvalersi delle norme di cui agli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtù del precedente articolo 5.

Sull'indennità di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all'articolo 5 viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo.

Nel corso del giudizio di cui al comma precedente l'autorità giudiziaria può disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il paga-

mento di un acconto sull'indennità di espropriazione.

(È approvato).

Art. 8.

(*Nullità di rinunce anticipate*).

Sono nulle e come non apposte al contratto di locazione le clausole con le quali il conduttore rinunci anticipatamente ai diritti derivanti dalla presente legge.

È tuttavia consentita la rinuncia anticipata al compenso di cui all'articolo 5, nel caso di rinnovazione espressa del contratto, quando la durata della locazione precedente non sia stata inferiore agli anni nove.

(È approvato).

Art. 9.

(*Prescrizione*)

I diritti di cui alle disposizioni della presente legge si prescrivono in tre anni.

(È approvato).

Art. 10.

(*Foro competente*)

Per le cause relative all'applicazione della presente legge è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile oggetto della locazione.

(È approvato).

Art. 11.

(*Immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici*)

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle locazioni relative agli immobili di cui all'articolo 1 che siano di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

(È approvato).

Art. 12.

(*Disposizioni tributarie*)

Il compenso corrisposto al conduttore a norma dell'articolo 5 è assoggettato nel suo

intero ammontare ad imposta di ricchezza mobile e connessi tributi locali. Si applicano le disposizioni degli articoli 128, lettera a), e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Il compenso è detraibile per un triennio agli effetti dell'imposta sui fabbricati attinentemente all'unità immobiliare e delle relative sovrimposte nella misura di un terzo per ciascun anno, semprechè, tenuto conto del reddito corrispondente ai canoni di affitto in base al quale il compenso è corrisposto, ne conseguano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

(È approvato).

Art. 13

(Applicazione ai contratti in corso)

La presente legge si applica anche ai contratti di locazione in corso, compresi quelli prorogati per legge.

(È approvato).

Art. 14.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Faccio presente che, in seguito alla soppressione, nel testo della Commissione, dell'articolo 2, si provvederà a modificare la numerazione degli articoli successivi e i riferimenti, contenuti in alcuni articoli, ad altri articoli del disegno di legge.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per le ferie natalizie

C R E S P E L L A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R E S P E L L A N I . Onorevole Presidente, con voce roca per recente indisposizione, ma con l'animo pieno di sentimento chiedo mi sia consentito porgere, a nome dell'intera Assemblea, l'augurio più fervido e cordiale per le imminenti ricorrenze festive; augurio che principalmente si rivolge a lei, onorevole Presidente, che così degnamente ci rappresenta, e si rivolge altresì a tutto il personale del Senato, dal chiarissimo Segretario generale, al quale va tutta la nostra stima, agli altri collaboratori di qualsivoglia settore e grado. Nel chiudere un anno di attività è consuetudine fare il bilancio del lavoro compiuto ed ella, onorevole Presidente, di questo bilancio ci darà, come è suo diligente ed autorevole impegno, tutti gli elementi di valutazione e di giudizio, ma possiamo fin d'ora dire che l'anno che volge al termine è stato particolarmente impegnativo per questa Assemblea; e, nei lavori di questa legislatura, il 1962 resterà consegnato alla storia per l'importanza dell'aspetto sociale che ha caratterizzato l'attività legislativa. Non manca chi nella vita del Paese, oggi, si sforza di preconizzare nubi gravide di tempesta, ma a questi sforzi, male intesi quand'anche non colpevoli, da questa Assemblea dobbiamo opporre un invito al popolo italiano alla fiducia, alla serenità, al lavoro pacifico. Ci conforta nel formulare questo invito l'irrevocabile promessa cristiana della pace per gli uomini di buona volontà. Ciò significa che ogni conquista comporta lotta e superamento, ma che la pace cristiana, non soltanto quella esterna tra gli uomini e tra i popoli, ma altresì quella interiore, dell'intima coscienza, è assicurata se gli uomini si sforzano di operare per il bene comune con la visione di un'ampia solidarietà umana.

Con questi sentimenti e con questi auspici formulo, onorevole Presidente, i voti più fervidi e cordiali per il suo benessere personale, per quello degli onorevoli rappresentanti del Governo, per tutti gli onorevoli senatori, per il personale tutto del Senato, nella visione di una sempre più alta pace sociale fondata sulla giustizia e sull'amore del Messaggio cristiano. (*Vivi, generali applausi*).

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.*
Signor Presidente, mi associo ai voti augurali che sono stati pronunziati dal senatore Crespellani, voti augurali che si rivolgono innanzitutto al nostro amato Paese, al Presidente della Repubblica, a lei, signor Presidente, che con tanta saggezza dirige quest'alta Assemblea, ed al Parlamento tutto. Tutti siamo accomunati da un'unica ansia e da una sola speranza, l'ansia e la speranza di vedere il popolo italiano sempre più progredire sulla via dello sviluppo civile, economico e sociale. (*Vivi applausi.*)

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, prima di ringraziare l'Assemblea e il Governo per gli auguri che con così cortesi espressioni hanno voluto rivolgermi, desidero tracciare il rapido bilancio dell'attività svolta nell'anno che sta per chiudersi.

Nel 1962 il Senato della Repubblica ha tenuto 156 sedute dell'Assemblea e 378 delle Commissioni permanenti e speciali e delle Giunte, approvando complessivamente 471 disegni di legge, di cui 129 in Assemblea e 342 in Commissione, e svolgendo 18 interpellanze, 51 interrogazioni orali, oltre alle 611 interrogazioni per le quali è pervenuta la risposta scritta.

Ciò per quanto riguarda le cifre.

Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti approvati in quest'anno, richiamandomi all'elencazione che ho avuto occasione di fare il 28 luglio, a chiusura del primo semestre di attività, mi limiterò a ricordare:

i rendiconti consuntivi per diversi esercizi finanziari;

le norme sui procedimenti e giudizi di accusa;

i provvedimenti straordinari a favore di Napoli;

il piano per la regolamentazione dei fiumi;

il piano per il rinnovamento delle Ferrovie;

il piano triennale per lo sviluppo della scuola;

le disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare;

i miglioramenti delle pensioni della Previdenza sociale e degli artigiani.

Tra i provvedimenti approvati nel periodo dalla ripresa autunnale ad oggi, in particolare ricorderò:

il disegno di legge costituzionale concernente le modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (in prima deliberazione);

il disegno di legge costituzionale relativo allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (in prima deliberazione);

il disegno di legge costituzionale concernente la modifica all'articolo 131 della Costituzione e l'istituzione della Regione del Molise (in seconda deliberazione);

l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

l'istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle Società e la modifica della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

l'istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

le modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale;

la delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari e territoriali;

le norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sui *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

l'elevazione dei trattamenti minimi di pensione e il riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri;

l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

le disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle promozioni;

l'istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e le modificazioni al testo unico per la finanza locale;

la tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Onorevoli colleghi, il bilancio del lavoro compiuto è, come sempre, positivo, e ciò costituisce per noi il più valido sprone per la futura attività.

Esprimo a voi tutti, cari colleghi, estendendolo alle vostre famiglie, l'augurio più sincero e più cordiale.

Augurio che rivolgo con particolare animo grato, interpretando, oltre ai miei personali, i sentimenti di tutta l'Assemblea, ai Vice Presidenti del Senato, ai membri dell'ufficio di Presidenza nonché ai Presidenti dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni per la loro generosa e costante dedizione al buon andamento dei nostri lavori.

Un augurio particolare e un ringraziamento, come sempre cordialissimo, alla Stampa, indispensabile e intelligente collaboratrice dell'Istituto parlamentare.

Un augurio ed un vivo apprezzamento, per il valido contributo che assicurano alla nostra quotidiana fatica, al Segretario Generale, ai Direttori degli uffici e a tutto il personale del Senato.

Fervidi voti augurali, a nome dell'Assemblea, rivolgo al Capo dello Stato, alla Camera dei deputati e al suo caro Presidente, al Governo e alla Corte costituzionale.

E, infine, al popolo italiano, nel cui nome e per la cui elevazione si compie la nostra attività, un augurio di pace, di benessere, di serenità.

(L'Assemblea, in piedi, applaude lungamente).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Busoni:

« Aumento del contributo annuo per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna » (2387),

dei senatori Sacchetti, Gramigna, Granata e De Simone:

« Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra a favore delle vittime delle repressioni da parte della polizia, di residui elementi fascisti e delle forze armate, in occasione delle dimostrazioni popolari contro il regime e contro la guerra, avvenute nel periodo successivo al 25 luglio 1943 » (2388);

del senatore Riccio:

« Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti » (2389).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Autorizzazione della spesa di 6 miliardi per la sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia » (2390).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei

dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni » (2281);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige » (714-B);

« Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società generale per l'industria metalurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato "G 3" » (2287);

« Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato "Chiostro di Sant'Apollonia" sito in quella città » (2340), di iniziativa dei deputati Gagliardi e Baldelli;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Norme integrative dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante » (2229), d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri;

« Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto » (2297), di iniziativa dei deputati Franceschini ed altri;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia » (1969), d'iniziativa del senatore Angelilli;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria » (2323);

« Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

ed adeguamento del contributo annuale » (2381), d'iniziativa dei senatori Ferrari ed altri.

Annuncio di appello pervenuto dal Congresso degli Stati Uniti messicani

P R E S I D E N T E. Informo che è pervenuto dal Congresso degli Stati Uniti messicani il testo di un appello che i rappresentanti del popolo del Messico rivolgono ai Congressi, Parlamenti, Assemblee popolari e Corpi legislativi di tutti i Paesi, per la pace internazionale, il disarmo mondiale e il divieto degli esperimenti nucleari a fini bellici.

Il documento sarà trasmesso alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri).

Annuncio di trasmissione di sentenza da parte della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 20 dicembre 1962, ha trasmesso copia della sentenza, depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, regolante il contratto di affitto dei fondi rustici e la vendita delle erbe per il pascolo e dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, in materia di affitto di fondi rustici di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione (Sentenza n. 108).

Presentazione di disegni di legge

T R E M E L L O N I *Ministro del tesoro*. Domando di parlare

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R E M E L L O N I. *Ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, a

nome del Presidente del Consiglio dei ministri, i seguenti disegni di legge:

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile dell'Amministrazione dello Stato » (2391);

« Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie » (2392);

« Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica e pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde » (2393);

« Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia Militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato » (2394);

« Norme sul trattamento economico del personale militare delle Forze Armate e dei Corpi di polizia » (2395);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (2396);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della Scuola » (2397);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici »; (2398);

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato » (2399);

« Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63 ». (2400).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C E M M I , Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere che cosa il Governo italiano si proponga di fare al fine di contribuire effettivamente al disarmo, attraverso la trattativa per la liquidazione delle rampe missilistiche e delle basi militari straniere e della N.A.T.O. sul territorio nazionale italiano.

Il problema è diventato oggi più che mai attuale politicamente, non soltanto perchè la drammatica tensione provocata dalla crisi cubana ha fatto comprendere a tutti gli italiani l'enormità del pericolo insito nella presenza di quelle basi, come chiaramente dimostrano la profonda emozione del nostro popolo in quei giorni e l'eco persistente sollevata dall'appello degli intellettuali, ma anche perchè la Conferenza di Ginevra ha trovato come ostacolo grave sul suo cammino proprio la volontà di mantenerle.

Il problema delle basi è d'altra parte evidentemente connesso alla eventualità del riarmo atomico della Germania che rischia di realizzarsi attraverso la sempre più stretta collaborazione militare delle Potenze dell'Asse Parigi-Bonn.

Poichè peraltro è evidente il legame del problema delle basi con la questione generale del disarmo, la risposta che gli interpellanti richiedono assume un carattere di urgenza e di essenzialità per la stessa impostazione generale di una politica estera italiana che sia veramente adeguata alla situazione e risponda alle esigenze odierne della pace fra i popoli (611).

SPANNO, TERRACINI, SECCHIA, MAMMUCARI, VALENZI, GRAMEGNA, BITTOSSI, CAPALAZZA, FORTUNATI, LUPORINI, PALERMO, PASTORE, PELLEGRINI, SACCHETTI, SCOCCIMARRO, SPEZZANO, DONINI, MENCARAGLIA, GOMBI, ROASIO

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C E M M I , *Segretario:*

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali misure intenda prendere a favore delle maestre diplomate in economia domestica, le quali, in base alle nuove proposte di legge, si troverebbero nelle dure condizioni di non poter più insegnare, venendo soppressa tale materia, e nello stesso tempo non potrebbero accedere agli studi superiori, venendo loro preclusa la possibilità di laurearsi in economia e commercio o in lingue;

e per conoscere, altresì, se non ritenga opportuno intervenire presso il Provveditore agli studi di Catanzaro il quale ha esercitato le più assurde rappresaglie nei riguardi di quelle studentesse che hanno partecipato allo sciopero di protesta allo scopo di richiamare l'attenzione delle Autorità responsabili su tale problema, dimostrando in tal modo di voler impedire e sopprimere l'esercizio di un elementare diritto democratico, qual è quello dello sciopero, sancito e garantito dalla nostra Costituzione (1590).

DE LUCA Luca

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'interno, per conoscere in virtù di quali criteri nei campi profughi che ospitano i rimpatriati dalla Tunisia, dall'Egitto e da Tangeri si rifiuta ai giornalisti di qualsiasi orientamento politico il diritto di documentarsi *in loco* sulla vita interna dei campi stessi e si impedisce categoricamente l'organizzazione di una qualsiasi attività politica da parte dei profughi stessi e tanto meno di organizzazioni esterne ai campi. Forse che i diritti costituzionali non hanno uguale valore per queste categorie di cittadini come per qualsiasi altro cittadino del nostro Paese?

Si chiede di sapere in virtù di quali diversi criteri, invece, l'entrata in questi campi è aperta alla propaganda politica di un sacerdote cattolico straniero, Monsignore Perrin, dell'Arcivescovato di Cartagine, ben

noto per la sua decennale campagna anti-italiana in Tunisia, e ai suoi accompagnatori (3518).

VALENZI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, per conoscere per quali ragioni si intenderebbe procedere ad una riduzione del contributo annuo elargito all'Opera nazionale orfani di guerra ed alla atrofizzazione della stessa Opera mediante la soppressione dei Comitati provinciali.

L'interrogante, che condivide le ragioni esposte dal Comitato nazionale dell'Opera nella relazione da esso inviata alla Presidenza del Consiglio, al Ministro del tesoro ed alla Corte dei conti, fa rilevare se la notizia corrispondesse alla realtà che non sarebbe giusto ed umano togliere l'assistenza agli orfani figli di coloro che hanno dato tutti se stessi per la Patria e perciò benemeriti fra i benemeriti.

Si fa rilevare altresì che ridurre il contributo annuo significa mettere l'Opera in condizione di non poter realizzare più quell'assistenza fino ad oggi attuata ed abbandonare al loro destino chi oggi ha tanto bisogno.

Si chiede che quanto ventilato sia scongiurato e l'Opera nazionale per gli orfani di guerra possa continuare nella sua attività in favore degli orfani di guerra. (3519).

MOLINARI

Al Ministro dei lavori pubblici, se intenda provvedere affinché il tratto di strada statale 115 tra Siculiana e Sciacca-Castelvetrano venga finanziato con le somme stanziare per le strade nazionali e fra quelle assegnate alla Sicilia e il cui progetto è stato da tempo dal compartimento A.N.A.S. di Palermo inviato alla Direzione generale di Roma.

Si chiede altresì di conoscere se si intende provvedere al finanziamento della traversa della nazionale 115 a monte dell'abitato della città di Sciacca, località turistica, stazione termale, di oltre 30.000 abitanti, e di cui fu promesso in precedenza il finanziamento e per la quale il compartimento A.N.A.S. di Palermo fu incaricato di redigere la perizia relativa (3520).

MOLINARI

670ª SEDUTA (*pomeridiana*)

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

21 DICEMBRE 1962

Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 331, concernente la sicurezza stradale, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione: essa invita i Governi degli Stati membri ad assicurare rapidamente il funzionamento di organismi di cooperazione internazionale per la ricerca sulla sicurezza stradale e chiede alla Conferenza europea dei

Ministri dei trasporti l'adozione di varie misure per garantire la sicurezza stradale (3521).

FLORENA

P R E S I D E N T E . Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (*ore 18,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari